

IVA

Aspetti Iva del contratto di subfornitura

di Sandro Cerato

La L. n.192/98, contiene la disciplina del **contratto di subfornitura**, definito dall'art. 1 di tale legge come quell'accordo in base al quale “*un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente*”. L'art. 8 della medesima L. n.192/98, che si occupa della **disciplina Iva** del contratto di subfornitura, ha introdotto il co. 5 nell'art. 74 del d.P.R. n.633/72, prevedendo un regime agevolato di liquidazione dell'imposta. Come espressamente disposto dalla L. n.192/1998, al fine di poter accedere alle agevolazioni prevista ai fini Iva, il contratto di **subfornitura** deve essere stipulato:

- in **forma scritta** a pena di nullità: tale requisito si realizza anche in presenza di uno scambio di fax o per mezzo di altri strumenti telematici;
- con indicazione specifica e precisa del prezzo pattuito;
- con indicazione dei requisiti specifici del bene o del servizio richiesti al committente;
- con indicazione dei termini e delle modalità di consegna, nonché dei termini e delle modalità di consegna e di collaudo.

L'impresa subfornitrice può eseguire due tipologie di attività:

- **lavorazioni su beni** di proprietà della ditta committente;
- fornitura di prodotti o di servizi, rispettivamente destinati ad essere incorporati o ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, sempre in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa

committente.

Secondo quanto disposto dal co. 5 dell'art. 74 del d.P.R. n.633/72, come detto aggiunto dall'art. 8 della L. n.192/98, in presenza di determinate condizioni, il **versamento** dell'imposta può essere eseguito con cadenza **trimestrale**, senza applicazione di interessi o maggiorazioni. Le condizioni richieste sono le seguenti: l'operazione deriva da un

contratto di subfornitura redatto per iscritto, e il pagamento al subfornitore avvenga, in base alle pattuizioni contrattuali, in un momento successivo alla consegna del bene o all'esecuzione della prestazione. La

ratio della disposizione riportata è evidente: consentire a quei soggetti che si trovano in una posizione contrattuale debole, e che pertanto faticano a negoziare dei termini di pagamento brevi, di poter posticipare il versamento dell'Iva derivante dalle operazioni rientranti nella subfornitura, a

prescindere dal

volume d'affari del soggetto, e senza pagamento di alcun onere aggiuntivo (nella fattispecie l'1% normalmente richiesto ai contribuenti trimestrali). Tuttavia, è bene sottolineare che il contribuente deve prestare particolare attenzione all'ambito applicativo dell'art. 74, co.5, del d.P.R. n.633/72. A tale proposito, è intervenuta anche l'Amministrazione Finanziaria, che con la [circolare n.45/E/99](#), ha fornito i seguenti chiarimenti:

- il **versamento** con cadenza **trimestrale** riguarda solamente l'Iva relativa ai rapporti contrattuali inquadrabili nel contratto di subfornitura;
- il subfornitore non può a sua volta avvalersi di altri subfornitori, a meno che non vi sia stata espressa autorizzazione del committente per una quota non superiore al 50%, salvo deroga tra le parti;
- **non rientrano** nell'agevolazione eventuali **acconti** o anticipi parziali di pagamento percepiti prima della consegna dei beni o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione;
- i **versamenti** sono effettuati **senza alcuna maggiorazione** anche da parte dei contribuenti trimestrali di cui all'art. 33 del d.P.R. n.633/72.

Dal punto di vista operativo, la gestione della **liquidazione periodica** deve essere eseguita con particolare attenzione. Infatti, se non vi sono particolari problemi per l'impresa che svolge esclusivamente operazioni rientranti nell'ambito della subfornitura, in quanto l'intera Iva è versata con cadenza periodica, per le **imprese "miste"**, ossia per le imprese che effettuano operazioni sia nell'ambito di contratti di subfornitura, sia riconducibili ad altri rapporti, è necessario procedere come segue:

- **liquidazione** in via **ordinaria** ed unitaria dell'imposta del mese;
- sommatoria dell'imposta a debito relativa alle operazioni di subfornitura.

Si segnala, infine, che come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nella citata circolare n.45/E/99, i

subfornitori che intendono avvalersi dell'agevolazione in esame

non hanno alcun

obbligo di comunicazione, né in sede di inizio attività (o variazione dati ex art. 35 del d.P.R. n.633/72), né in sede di dichiarazione annuale.